

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 24

(Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale 8/2004)

1. L' articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nei confronti dell'ERSA, esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina gli organi;
- b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
- c) esercita attività di vigilanza e controllo;
- d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole:

- a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
- b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ERSA.>>.